



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 23 del registro

Data 30 giugno 2010

Oggetto: Determinazione aumento tariffe TARSU anno 2010.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di giugno, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Pietro D'Ai, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla Dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

- dalla Dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Determinazione aumento tariffe TARSU anno 2010», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

IL SINDACO
F.to: Pietro D'Ai

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del Sindaco

Proponente: Assessore al Bilancio e Finanze – Patrimonio

Servizio interessato: Area II Programmazione Bilancio Servizi Finanziari e tributari

Oggetto: Determinazione aumento tariffe TARSU anno 2010.

Data: 30.06.2010

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell'art.22 dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 30.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 30.06.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: Dott.ssa Bianca Fici

L'Assessore al Bilancio e Finanze – Patrimonio

Richiamato il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata stabilita la disciplina per l'applicazione della tassa di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto che il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Considerato che il Commissario delegato ha il compito di promuovere ed organizzare una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97, in ciascun ambito territoriale ottimale e che con ordinanza commissariale n. 280 del 19.04.2001 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

Visto che il Comune di Misilmeri, in base a detta delimitazione, è stato inserito nell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti PA4;

Considerato che la società d'ambito dell'ATO PA4 è il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.);

Visto che il Comune di Misilmeri ha aderito al CO.IN.R.E.S. con una quota di partecipazione pari al 13,48%;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Misilmeri ha stipulato apposita convenzione con il CO.IN.R.E.S. per affidare ad esso i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

Viste le varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, più volte sfociate nell'interruzione del servizio, dando luogo a una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale;

Vista la nota prot. n. 1716 del 16.02.2010, con la quale il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del CO.IN.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai sindaci dei comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

Vista la deliberazione n. 10 del 23.02.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. ha preso atto che il consorzio non era più in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;

Vista la deliberazione n. 11 del 23.02.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto dell'impossibilità del consorzio a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e ha demandato ai sindaci dei comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di Ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro comuni;

Vista la deliberazione n. 12 del 23.02.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al CO.IN.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;

Vista la deliberazione n. 13 del 23.02.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al CO.IN.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

Visto il DL 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001 n. 26 che dispone che fino all'anno precedente all'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, continuano ad applicarsi i criteri di commisurazione della tassa di cui all'art. 31, comma 17 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

Richiamato l'art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993 che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;

Visto l'art. 61 del predetto D.Lgs. 507/1993 che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dedotto il 5% per lo spazzamento e non può essere inferiore al 50% del medesimo;

Visto l'art. 45 della L.R. 12.05.2010 n. 11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" dove è previsto che le agevolazioni per il piano di rientro dei debiti nei confronti degli ATO è subordinata all'adozione da parte del Comune di atti necessari alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il prospetto delle spese presunte da effettuare per la gestione del servizio Igiene Ambientale per l'anno 2010, presentato dall'Arch. Rita Corsale, funzionario responsabile dell'Area VI, con prot. n. 27043 del 23.06.2010, nel

quale sono escluse le spese per il personale CO.IN.R.E.S., da valere come piano tariffario per la determinazione della tassa/tariffa;

Considerato che detto prospetto di spesa ammonta ad € 2.329.101,00 così distinto:

- Spesa scarica per mesi 12	€ 1.200.000,00;
- Nolo a caldo e nolo a freddo	€ 528.600,00;
- Acquisto DPI e materiale di consumo	€ 6.120,00;
- Ritiro e smaltimento ingombranti (ordinanza)	€ 74.000,00;
- Affitto Area di parcheggio contenitori	€ 7.381,00;
- Raccolta differenziata	€ 18.000,00;
- Servizio da contratto (mesi gen. e febr. 2010)	€ 480.000,00;
- Acquisto cassonetti	€ 15.000,00

Dato atto che per il personale in forza al CO.IN.R.E.S. il costo ipotizzato per la durata di 10 mesi ammonta a presunti € 1.600.000,00.

Considerato, altresì, che sulla base dei costi complessivi del 2009 si è appostata in bilancio la somma di € 2.539.000,00;

Vista la nota prot. n. 66 del 24 giugno 2010 del Commissario ad Acta Ing. Salvatore Raciti, con la quale comunica di avere attivato tutte le procedure affinché i Comuni si facciano carico di tutte le spese relative alla gestione integrata dei rifiuti, comprese quelle relative al pagamento del personale in forza al Consorzio CO.IN.R.E.S.

Considerato quindi che alle somme quantificate dall'Arch. Corsale per la gestione del servizio di igiene ambientale per l'anno 2010, si deve aggiungere una quota del costo del personale ;

Considerato di poter stimare, sulla base della documentazione al momento in possesso di questo Ente, il costo complessivo del servizio per l'anno 2010 presuntivamente ammontante in € 3.929.000,00;

Dato atto che dal costo, come sopra determinato, deve essere dedotta una percentuale pari al 5% del costo complessivo quindi pari ad € 196.450,00 a titolo di costo per lo spazzamento stradale e che, pertanto, la somma complessiva da prendere a base di riferimento per la determinazione della tassa ammonta ad € 3.732.550,00;

Vista la previsione di gettito della tassa, quantificata sulla base del ruolo dell'anno 2009 dove il gettito complessivo risulta essere pari ad € 1.456.863,34 comprensivi di addizionale ECA e MECA oltre all'addizionale provinciale;

Considerato il notevole aumento del costo del servizio;

Dato atto che ai fini della manovra finalizzata a ripristinare l'equilibrio del bilancio è possibile fare ricorso, quanto alle politiche di incremento delle entrate

comunali, unicamente all'aumento della TARSU, stante la previsione di cui all'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, a mente del quale il blocco della pressione fiscale non trova applicazione in materia di TARSU in quanto rapportata ai costi di gestione;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che così statuisce: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2010, che fissa al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010;

Visto l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 23 comma 21 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Visto l'art. 8 comma 3 del D.L. 194/2009;

Preso atto che con circolare IFEL del 02.03.2010 è stato chiarito che i Comuni possono legittimamente continuare ad applicare la TARSU anche per il corrente anno e ciò nella considerazione, tra l'altro, che l'art. 5 comma 2 quater del D.L. n. 208/2008 non consente ai Comuni di passare alla TIA prima del 30.06.2010;

Considerato che ad oggi non risulta emanato il regolamento attuativo del codice ambientale di cui al comma 6 del sopra menzionato articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 e che, pertanto, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo, gli Enti locali sono stati obbligati dal 2006 e fino al 30 giugno 2010 a mantenere il regime di prelievo tributario vigente nell'anno 2006;

Visto il provvedimento sindacale n. 22 dell'8 maggio 2009 con il quale sono state confermate per l'anno 2009 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti già in vigore dall'anno 2000 ed applicate negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008;

Considerato che il tasso di copertura della TARSU nel corso degli anni, a causa dell'aumento del costo del servizio, è andato diminuendo senza che si sia provveduto ad un adeguamento delle tariffe, infatti: con provvedimento del Commissario straordinario n. 3 del 4 marzo 2004 avente per oggetto: "tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2004" è stato dato atto che il gettito del tributo copriva l'81% del costo del servizio; con provvedimento del Sindaco n. 27 del 24 giugno 2008, è stato dato atto che il gettito presunto del tributo copriva il 64,26% del costo del servizio; con provvedimento del Sindaco

n. 22 del 8 maggio 2009, è stato dato atto che il gettito presunto del tributo copriva il 59,07% del costo del servizio;

Dato atto, altresì, che tali misure vengono determinate prendendo come riferimento la superficie totale dei locali iscritti a ruolo (quale risulta dalla procedura informatica in uso ed elaborata in relazione alla emissione del ruolo TARSU 2009 agli atti d'ufficio);

Visto l'art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005;

Viste le note dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. nn. 1771/Gab dell'8 giugno 2010 e 1874/Gab del 14 giugno 2010, nelle quali si richiamano gli organi dei Comuni aderenti al CO.IN.R.E.S. ad assicurare che i bilanci di previsione degli Enti Locali coprano integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la notevole riduzione di gettito delle entrate tributarie, al momento prevedibile a causa delle note vicende giudiziarie che hanno interessato l'azienda titolare della concessione per l'accertamento e la riscossione dell'ICI e della TARSU, violazione ed elusione degli anni precedenti, per cui il bilancio dell'ente non riesce a sopportare in termini finanziari la differenza tra il costo del servizio ed il gettito del ruolo determinato secondo le tariffe vigenti;

Visto il D.L. 78 del 31.05.2010, in corso di conversione, che prevede onerosi tagli ai trasferimenti statali in favore degli enti locali per gli esercizi 2011 e 2012 ed un gravissimo inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo finanziario fissato in termini di competenza mista dalla normativa sul Patto di Stabilità interno a partire dal 2010 (decurtazione dei trasferimenti erariali di un importo pari alla differenza tra il risultato del saldo finanziario in termini di competenza mista ottenuto dall'ente e l'obiettivo programmatico determinato);

Preso atto, anche, delle norme di legge precedentemente citate che prevedono il futuro passaggio dalla TARSU alla TIA con conseguente copertura totale del costo del servizio;

Ritenuto, al fine di procedere al recupero dei punti percentuali del tasso di copertura del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, persi nel quinquennio precedente a causa dell'aumento del costo di servizio, nonché, al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie del costruendo bilancio 2010, in materia ambientale, così come richiesto dalla sopra menzionata normativa regionale, di incrementare la percentuale di copertura dei predetti costi, aggiornando le tariffe TARSU con un aumento del 115%;

Ritenuto, inoltre, che per effetto dell'aumento della suddetta percentuale, si può prevedere a tale titolo la somma complessiva di € 3.077.084,48 di cui € 2.797.304,07 a titolo di imposta pura ed € 279.730,40 a titolo di addizionali ECA e MECA;

Rilevato che a norma dell'art. 13 della L.R. 7/92 come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, nell'ambito della Regione Sicilia il Sindaco è l'organo avente competenza residuale in ordine a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune;

Considerato che lo Statuto Comunale espressamente stabilisce all'art. 17 del Capo III "Competenze del Sindaco" che lo stesso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, pertanto, la competenza a procedere, in subiecta materia, per la variazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali rientra nelle competenze residuali del Sindaco;

Visto il vigente Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:

- Di aumentare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 01.01.2010 nella misura del 115% per tutti i locali a qualsiasi uso adibiti, situati nel territorio comunale;

- Di approvare le nuove tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1° gennaio 2010, come sotto riportate;

Categoria	Descrizione categoria	Tariffe vecchie	Tariffe nuove
A	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturale, politiche, religiose, scuole pubbliche e private etc.	€ 0,77	€ 1,66
B	Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, attività commerciali in genere	€ 1,91	€ 4,11
C	Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze, convivenza etc.	€ 1,34	€ 2,88
D	Attività terziaria e direzionale etc.	€ 2,07	€ 4,45
E	Attività di produzione artigianale o industriale etc.	€ 1,50	€ 3,23
F	Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie pizzerie, bar e caffè	€ 3,15	€ 6,77

- Di dare atto che per l'anno 2010 la previsione di gettito della tassa risulta essere di € 3.077.034,48, di cui € 2.797.304,07 a titolo di imposta pura ed € 279.730,40 a titolo di addizionali ECA e MECA;

- Di dare atto che la copertura del costo del servizio col gettito della tassa si attesterà, conseguentemente, per l'anno 2010 nella misura del 0,82% risultante dal rapporto tra costo del servizio, dedotta la percentuale del 5% per spazzamento stradale e gettito totale della tassa;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 507/1993;

- Procedere all'iscrizione nel bilancio 2010 della previsione di entrata realizzabile con la tariffa sopra stabilita, complessivamente pari ad € 3.077.034,48, a copertura del costo del servizio nella percentuale sopra indicata.

Il Funzionario estensore
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Proponente
Assessore al Bilancio
F.to: dott. Angelo Gambino

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 22.07.2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all'albo pretorio dal 25.07.2010 al 08.08.2010
Defisso il 09.08.2010

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento é stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 25.07.2010, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 09.08.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
